

## EMENDAMENTO

(da inserire nel disegno di legge “Misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni” in discussione alla Camera)

1. All’art.4, primo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, la frase “*i soci delle cooperative di produzione e lavoro*”, è sostituita con la seguente:<<*i lavoratori iscritti alle casse edili*>>.

### Motivazione

L’emendamento consente di correggere una formulazione generica e onnicomprensiva con una più mirata e più coerente con lo spirito della legge. Le cooperative di produzione e lavoro operano infatti soprattutto nel settore dell’edilizia, anzi solo in questo settore esprimono una presenza con grandi imprese; con la nuova formulazione sono comunque ricomprese ma in modo coerente e cioè escludendo dal conteggio del calcolo della quota, sia per i soci che i per i non soci, solo le attività di cantiere che notoriamente comportano più rischi. La nuova formulazione consente altresì di creare condizioni di parità per tutti i datori di lavoro operanti in questo settore determinando condizioni coerenti con il principio di leale e pari condizioni di concorrenza.

La modifica proposta trovano concordi tutte le organizzazioni sindacali di settore più rappresentative (FILCA-Cisl, FILLEA-Cgil, FNEAL-Uil) che hanno a tal fine sottoscritto in tal senso uno specifico impegno in occasione del rinnovo del C.C.N.L. degli edili con L’ANCE, l’Associazione Nazionale dei Costruttori.

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.